

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (*data link*) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»<sup>(2)</sup>), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.
- (2) L'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, definisce lo spazio aereo al di sopra di FL 285 cui detto regolamento si applica a decorrere dal 5 febbraio 2015.
- (3) La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013. Pertanto è necessario inserire lo spazio aereo croato nello spazio aereo cui si applica il regolamento (CE) n. 29/2009.
- (4) È tuttavia opportuno concedere alla Croazia un periodo di transizione di un anno rispetto alla data di applicazione del 5 febbraio 2015 che si applica agli altri Stati membri a norma dell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, mediante l'applicazione differita del presente regolamento, al fine di consentire ai soggetti regolati, quali operatori e fornitori di servizi del traffico aereo, di prepararsi all'applicazione delle nuove norme.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009 dopo la riga «—Warszawa FIR,» è inserita la nuova riga «— Zagreb FIR,».

<sup>(1)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (*data link*) per il cielo unico europeo (GUL 13 del 17.1.2009, pag. 3).

